



CHI SONO I TITOLARI DI PROTEZIONE UMANITARIA

Per aiutare a comprendere quali sono le storie e i profili di chi finora ha ricevuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari, riassumiamo le principali ragioni che hanno portato al riconoscimento in prima istanza (Commissioni territoriali) o in seconda istanza (Tribunali ordinari).

La **Commissione territoriale di Bologna**, che esamina anche le richieste di asilo formalizzate nella Provincia di Parma, ha dato indicazione favorevole per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari nelle situazioni che rientrano nella seguente casistica:

- **donne vittime di tratta** in Libia;
- **donne sole con figli minori**;
- **nuclei famigliari** con minori;
- persone con problemi di **salute**;
- minore età del richiedente asilo al momento della partenza dal paese di origine, **neomaggiorenne** al momento dell'audizione in Commissione;
- **integrazione sociale**.

Di particolare interesse è la prassi di riconoscere la protezione umanitaria ai migranti che **risiedevano in Libia** e che sono sbarcati in Italia quando è scoppiata la guerra civile. L'Italia ha riconosciuto in modo generalizzato la protezione umanitaria fino alla fine del 2014 (fine dell'Operazione Mare Nostrum). La Commissione di Bologna ha continuato a concedere la protezione fino a metà 2015. La protezione è stata riconosciuta nell'ambito delle Operazioni Mare Nostrum di soccorso in mare e accoglienza a fronte dell'**instabilità della Libia e/o dei maltrattamenti subiti** (detenzione, imbarco forzato, torture).

La protezione umanitaria è invece stata concessa in modo più ampio in seconda istanza dai **Tribunali** competenti in caso di:

- insicurezza di paesi come il Mali, il Senegal, la Nigeria, la Guinea, il Gambia che invece la commissione ritiene paesi sicuri;
- diritto al lavoro;
- povertà estrema e diritto a un livello di vita adeguato;
- sfruttamento lavorativo;
- integrazione sociale (percorsi di formazione e lavoro);
- effetti dei cambiamenti climatici (Pakistan, Bangladesh e Nigeria).

Riportiamo qui sotto alcuni profili più dettagliati – se pur resi anonimi per motivi di privacy – di richiedenti asilo che, pur vedendosi negata la protezione internazionale, hanno ricevuto la protezione umanitaria.

- a un **richiedente asilo cha ha lasciato il Pakistan, la regione del Punjabi, in seguito all'alluvione del 2010**. In presenza di una patologia, dimostrata attraverso certificazione medica, la Commissione decide che *“la complessità della situazione individuale del richiedente dal punto di vista sanitario risulta (...) impeditiva al rimpatrio e meritevole di tutela per garantire i diritti fondamentali del richiedente”*; la commissione afferma che *l'area del Punjabi è colpita marginalmente dall'alluvione del 2010 rispetto alla parte occidentale del paese citando informazioni sul paese d'origine (COI) sui “progetti di ristrutturazione delle zone colpite”*.
- **“giovane vittima di violenza sessuale, estremamente fragile e vulnerabile, mostra anche importanti indicatori di integrazione da un punto di vista sociale, linguistico e lavorativo (...) Complessivamente la sua posizione risulta meritevole di tutela per garantire i diritti fondamentali della richiedente”**. La richiedente, durante l'audizione in commissione, ha dichiarato di essere vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale. In Nigeria, nel sud del paese, è stata ingannata da un trafficante che le ha promesso un lavoro remunerativo in Europa e, con rito tradizionale del Juju, ha giurato che avrebbe restituito il debito migratorio di 30 mila naira. È partita per la Libia con i trafficanti insieme a altre ragazze nigeriane. Sbarcata in Italia è stata accolta in un campo per richiedenti asilo a Catania dal quale è stata prelevata dal trafficante e portata a Castelfranco Emilia dove è stata costretta alla prostituzione per otto mesi. Fuggita a Parma, è stata intercettata dal Servizio Anti-tratta. Teme, in caso di rimpatrio, di subire la persecuzione dei trafficanti per non aver restituito il debito migratorio e di essere di nuovo trafficata.
- **richiedente orfano di padre decide di migrare** in Sierra Leone e, a seguito della morte della madre decide di migrare in Libia in quanto privo di legami familiari nel paese di origine, il Gambia.
- **richiedente orfano decide di lasciare il Gambia** per andare in Libia con l'aiuto di un adulto conosciuto nell'ambiente del calcio che lo mette in contatto con un conoscente a Saba. In Libia, decide di raggiungere l'Italia insieme ad alcuni coetanei. La commissione afferma che *“il richiedente rientri in una situazione di chiara vulnerabilità in relazione alla giovane età in cui è espatriato”* e che *“le vicende familiari”* costituiscono una situazione impeditiva al rimpatrio considerando *“l'inserimento nel tessuto sociale”*
- **richiedente originario della Guinea Conakry** fuggito dal paese di origine a causa del conflitto tra le etnie malinke e fula nel 2010 nel quale vengono uccisi il padre e il fratello. A seguito dell'incendio della casa si ripara con la madre in un altro quartiere.
- **richiedente asilo della Guinea Bissau**, orfano dall'età di 4 anni, costretto a chiedere l'elemosina dalla zia dalla quale subisce maltrattamenti, privato del diritto all'istruzione e costretto a lavorare fin da bambino. All'età di 14 anni migra in Gambia al seguito di un adulto conosciuto a Gulgada.
- **richiedente asilo pakistano, per i maltrattamenti subiti in Libia**, dove ha vissuto per due anni prima di imbarcarsi per l'Italia. La Commissione *“riconosce le violenze, i maltrattamenti e la permanenza in Libia”* e in virtù della *“vulnerabilità del richiedente dovuta a questi maltrattamenti e in considerazione del fatto che il richiedente è giunto in Italia dopo essere stato soccorso in mare dall'operazione denominata Mare Nostrum”* ritiene che sussistano i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.